EMERGENZA
SANITARIA
COVID-19

Aggiornamento alle disposizioni previste dal DPCM 22 marzo 2020

Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

SICUREZZA ANTINCENDIO

Modalità operative consigliate per lo svolgimento dell'attività

Le criticità rilevate dal CNGeGL

Le limitazioni imposte dai noti DCPM del mese di marzo 2020 sull'emergenza Covid-19 hanno prodotto inevitabilmente riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011 – Allegato 1), nonché sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (Dlgs 139/2006).

Per questo motivo, in data 16 marzo 2020, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, ha richiesto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali.

Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio

In proposito, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", chiarisce i seguenti aspetti:

Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - Dispone che *le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.*

Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 2 (*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*): in tale fattispecie, ricadono, in particolare, le

attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.;

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 1 (*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento*), in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.

Ulteriori precisazioni dal Capo del Corpo Nazionale

La nota DCPREV prot. 4662 del 24.03.2020, emanata dal Capo del Corpo Nazionale Ing. Dattilo, precisa ulteriormente che:

- relativamente alle tempistiche per ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all'art. 20 del Dlgs 758/1994, l'art. 83 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 fornisce di fatto una soluzione alla criticità, in quanto è previsto nell'articolo la sospensione dei procedimenti giudiziari;
- relativamente all'obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio, da tenersi nel quinquennio (DM 05/08/2011), dei professionisti antincendio, al fine di garantire il mantenimento dell'iscrizione degli elenchi del Ministero dell'Interno vi è la sola possibilità di frequentare corsi e seminari tenuti in modalità streaming ovvero in modalità sincrona (tutti gli utenti ed il docente/i, devono trovarsi connessi nello stesso momento).

In itinere

Per non penalizzare la programmazione delle attività formative degli Ordini e la relativa fruizione da parte dei professionisti antincendio, il Consiglio Nazionale – per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche – ha chiesto espressamente un allungamento del quinquennio di riferimento in corso (DM 05/08/2011), per una durata congrua al protrarsi delle restrizioni e comunque per un tempo non inferiore a 120 giorni.